

COMUNE DI CORRIDONIA

Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti

(Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. .. del)

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 Istituzione della TARI	2
Art. 3 Definizioni	2
Art. 4 Servizio di gestione dei rifiuti urbani	2
Art. 5 Soggetto attivo e costo e gestione del servizio	3
Art. 6 Presupposto e soggetti passivi tenuti al pagamento della TARI	3
Art. 7 Modalità per l'applicazione della TARI	4
Art. 8 Determinazione della TARI	5
Art. 9 Articolazione della tariffa della TARI	5
Art. 10 Classificazione delle utenze non domestiche	5
Art. 11 Determinazione della superficie per il calcolo della TARI delle utenze domestiche	6
Art. 12 Determinazione della superficie per il calcolo della TARI delle utenze non domestiche	6
Art. 13 Determinazione del numero degli occupanti	7
Art. 14 Calcolo della tariffa della TARI per le utenze domestiche	8
Art. 15 Calcolo della tariffa della TARI per le utenze non domestiche	8
Art. 16 TARI giornaliera di smaltimento	8
Art. 17 Esclusioni dal pagamento della TARI	9
Art. 18 Riduzioni della TARI	10
Art. 19 Decorrenza delle riduzioni	12
Art. 20 Agevolazioni	12
Art. 21 Decorrenza delle agevolazioni	12
Art. 22 Adempimenti a carico degli utenti	13
Art. 23 Riscossione	14
Art. 24 Rimborsi	15
Art. 25 Attività di accertamento, di controllo e di recupero	15
Art. 26 Violazioni e sanzioni	17
Art. 27 Rateazione e dilazione di pagamento	17
Art. 28 Accertamento con adesione	19
Art. 29 Interpello	19
Art. 30 Conciliazione giudiziale	20
Art. 31 Contenzioso	21
Art. 32 Maggiorazione per i servizi indivisibili	21
Art. 33 Tributo provinciale	21
Art. 34 Disposizioni finali e transitorie	21
Art. 35 Norme di rinvio	21
Art. 36 Entrata in vigore	21
ALLEGATO	22

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Corridonia della tassa sui rifiuti (denominata "TARI") di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed all'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa avente natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della citata Legge n. 147/2013.
3. La TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/Rif in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti (MTR).
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 639 e seguenti della citata Legge n. 147/2013, la TARI, a copertura di tutti i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati effettuato, in regime di privativa sull'intero territorio del Comune di Corridonia, nelle fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati costituisce un servizio di pubblico interesse.
2. L'applicazione della TARI di cui al comma 1 è disciplinata dal presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997.
3. Dal 01° gennaio 2014 è soppresso il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) previsto dall'art. 14 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i..

Art. 3. Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento si intendono:
 - a) per **"rifiuto"**, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) per **"soggetto gestore"**, il soggetto Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale, che provvede alle attività inerenti alla gestione dei rifiuti, secondo le norme del Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti, ed all'applicazione, all'accertamento ed alla riscossione della TARI sulla base di appositi contratti di servizio stipulati con il Comune di Corridonia;
 - c) per **"TARI"**, la Tassa sui rifiuti istituita ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - d) per **"tariffa"**, la tariffa della TARI articolata per fasce di "utenze domestiche" e di "utenze non domestiche" di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 4. Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani e assimilati, ai fini dell'applicazione della TARI, i rifiuti definiti dall'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e nella deliberazione comunale adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 198, comma 2, lettera g), dello stesso D.Lgs. n. 152/2006. Il Comune può assimilare alcune sostanze non pericolose ai rifiuti urbani in forza della Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, che tuttora disciplina la materia, nonché delle disposizioni emanate in materia dall'amministrazione provinciale.
2. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185 del citato D.Lgs. n.152/2006.
3. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati effettuata in regime di privativa è estesa a tutto il territorio comunale nei modi previsti dal contratto di servizio tra il Comune di Corridonia ed il soggetto Gestore, ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive

modificazioni ed integrazioni, e dal regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti, oltre che dal presente regolamento.

4. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, svolta in regime di privativa, i cui costi sono coperti integralmente dalla TARI, comprende anche la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza e giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico ubicate nel territorio comunale, ivi compreso lo spazzamento ed il lavaggio delle citate strade ed aree.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti, per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del soggetto Gestore, non comporta esonero o riduzione della TARI. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone od all'ambiente, la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa per il periodo di tempo in cui si sono verificate dette situazioni. Dette situazioni devono essere fatte constatare al loro verificarsi al soggetto Gestore del servizio, mediante atto di diffida.

Art. 5. Soggetto attivo e costo e gestione del servizio

1. La TARI è applicata dal Comune di Corridonia nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla TARI. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla TARI.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno a cui la TARI si riferisce, salvo diversa intesa tra i Comuni interessati, fermo restando il divieto di doppia imposizione.
3. Il Comune di Corridonia si avvale del soggetto Gestore ai fini dell'applicazione, dell'accertamento e della riscossione della TARI, il quale provvede anche all'espletamento, per conto del Comune di Corridonia, di tutte le fasi richieste dalla gestione del servizio dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilati agli urbani.
4. Il servizio è attivato con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale del servizio. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito, la TARI viene applicata automaticamente.
5. Almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata dal Comune ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione relativo all'anno di riferimento, il soggetto Gestore è tenuto a consegnare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario degli interventi riguardanti il servizio, unitamente alla relazione di accompagnamento al piano stesso.
6. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dalla TARI, compreso il servizio di spazzamento e di raccolta dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico ubicate nel territorio comunale.
7. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

Art. 6. Presupposto e soggetti passivi tenuti al pagamento della TARI

1. La TARI è dovuta da chiunque occupi o detenga, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
2. L'obbligazione per il pagamento della TARI e per la denuncia dei locali e/o aree occupati o detenuti, sussiste, con vincolo di solidarietà, tra i componenti il nucleo familiare e/o i conviventi e, comunque, tra coloro che utilizzano in comune i locali e le aree stesse. Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro i quali sono residenti e/o coabitanti nella stessa abitazione, anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti. Devono comunque essere considerate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma dimoranti nell'utenza per un periodo di tempo superiore a sei mesi nel corso

dello stesso anno solare. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, per un periodo di tempo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. La TARI è, altresì, dovuta da chiunque occupi o detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio, così come previsto dal successivo art. 16 del presente regolamento.
4. Per le parti comuni del condominio la TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono le parti comuni in via esclusiva o, comunque, dai detentori degli alloggi in condominio. Sono escluse dall'applicazione della TARI le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, a condizione che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
5. Nel caso di locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, ferma restando nei confronti di questi ultimi la responsabilità solidale nei casi di inadempienza del soggetto che gestisce i servizi comuni e gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
6. Per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermo restando che, per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti, detentori o conduttori, questi rimangono responsabili dei relativi obblighi e del versamento della TARI dovuta.
7. Per i locali adibiti a civile abitazione e relative pertinenze od accessori, locati o concessi in comodato a non residenti, anche con mobilio, per periodi di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, nonché per le aree scoperte e per le aree coperte da tettoie e simili, locate o concesse in comodato a non residenti per periodi di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle relative pertinenze od accessori, delle aree scoperte e delle aree coperte da tettoie e simili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
8. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la TARI è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione od al fabbricato.
9. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residences, affittacamere e simili) la TARI per l'utenza non domestica è dovuta da chi gestisce l'attività.
10. Per le abitazioni tenute a disposizione, ammobiliate e/o allacciate ad uno dei servizi di rete, la TARI è dovuta da colui che tiene a disposizione l'abitazione ed è applicata sulla base del numero degli occupanti, come determinato dal successivo art. 13 del presente regolamento.
11. L'occupazione o la detenzione dei locali si presume dalla sola presenza di mobilio, attrezzature e/o impianti e/o dall'allacciamento anche ad un solo servizio di rete.
12. Per quanto riguarda l'utenza domestica si presume, che l'occupazione o la detenzione sia in essere, senza la possibilità di prova contraria, fin dalla data di stipula del contratto di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica, oppure dalla data di qualsiasi altro atto che faccia presumere l'inizio dell'utilizzazione.
13. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che l'utilizzo dei locali sia avvenuto fin dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero se antecedente dalla data di stipula del contratto di locazione, dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività, da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio oppure da qualsiasi altro documento, che comprovi la disponibilità dei locali e delle aree in oggetto.

Art. 7. Modalità per l'applicazione della TARI

1. La TARI è corrisposta in base alle tariffe di riferimento ed è commisurata ad anno solare coincidente

con una autonoma obbligazione tributaria.

2. L'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, le loro eventuali variazioni e la loro cessazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della data di inizio, di variazione o di cessazione indicata nella dichiarazione da presentare entro il termine di cui all'art.22 del presente regolamento. In caso di mancata indicazione della data di decorrenza, la decorrenza è stabilita a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, fermo restando l'attività di accertamento e di controllo del soggetto Gestore del servizio.
3. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale perdura l'occupazione o la detenzione dei locali od aree di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 8. Determinazione della TARI

1. La TARI è corrisposta in base alla tariffa determinata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n.158/99, per ogni singola categoria di utenza, sulla base del piano finanziario approvato con deliberazione dell'organo comunale competente, da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione relativo allo stesso anno ed ha validità annuale. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di approvazione del bilancio di previsione relativo all'anno di riferimento, ha effetto dal 01° gennaio dello stesso anno. In caso di mancata deliberazione si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n.158/1999 e degli artt. 11 e 12 del presente regolamento.
3. Ai sensi del punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, la tariffa della TARI si compone di una quota fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio e di una quota variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
4. Il Comune di Corridonia, con apposita delibera, provvede a determinare o variare i coefficienti e gli indici KA, KB, KC e KD di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, contenuti nell'allegato di cui al presente regolamento, sulla base dei quali viene stabilita la tariffa della TARI di cui al precedente comma 1.

Art. 9. Articolazione della tariffa della TARI

1. La tariffa della TARI è articolata per fasce di "utenze domestiche" e di "utenze non domestiche".
2. I costi da coprire in applicazione della tariffa sono ripartiti dal Comune di Corridonia tra le categorie di utenze domestiche e le categorie di utenze non domestiche, secondo criteri razionali, prevedendo fattispecie di agevolazioni per le utenze domestiche.

Art. 10. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa della TARI i locali e/o le aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal D.P.R. n.158/99 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, dall'atto di autorizzazione o di inizio attività, e/o con riferimento al codice ISTAT. Il soggetto Gestore del servizio non è tenuto a comunicare l'avvenuta variazione di categoria dovuta a modifiche di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto al successivo comma 3 del presente articolo.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR n.158/99, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e, quindi, della connessa produzione di rifiuti.
3. Le superfici che compongono un immobile sono tassate applicando la tariffa corrispondente al tipo di utilizzazione in base alla diversa destinazione d'uso.

4. Le superfici dei servizi igienici e delle aree scoperte sono attribuite alla categoria di uso dell'attività prevalente dell'azienda stabilita sulla base del volume d'affari.

Art. 11. Determinazione della superficie per il calcolo della TARI delle utenze domestiche

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della citata L.n.147/2013, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore a mq. 0,50 e, per difetto, se la frazione è uguale o inferiore a mq. 0,50.
3. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Art. 12. Determinazione della superficie per il calcolo della TARI delle utenze non domestiche

1. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
2. La superficie di riferimento per il calcolo della TARI delle utenze non domestiche è misurata come segue:
 - a- per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
 - b- per le aree scoperte operative utilizzate ai fini dell'attività, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali costruzioni che vi insistono.
3. Nella determinazione della superficie ai fini della applicazione della TARI, non si tiene conto di quella superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente, esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per le superfici delle attività di seguito elencate, per le quali risulta difficile distinguere la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani dalla superficie sulla quale si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani e/o rifiuti urbani, in quanto le relative superfici occupate non sono oggettivamente determinabili, si applica una riduzione della superficie complessiva sulla base delle percentuali sotto indicate (con esclusione, pertanto, dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono i rifiuti speciali non assimilati agli urbani).

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Caseifici, cantine vinicole, oleifici e torrefazione	40%
Autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	30%
Officine di carpenteria metallica	10%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	20%
Elettrauto	20%

Lavanderie a secco, tintorie non industriali	50%
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	20%
Laboratori fotografici ed eliografie	10%
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	20%
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	40%
Parrucchierie e barbierie	30%

5. Per le suddette attività, nonché per eventuali altre attività non considerate nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo, purchè vi sia contestuale produzione, in quantità significativa, di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, siano essi pericolosi o non, i contribuenti, con esclusione di coloro che avevano già presentato la dichiarazione per usufruire di tale riduzione ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione, devono presentare apposita dichiarazione al soggetto Gestore del servizio. La dichiarazione di riduzione deve essere presentata al soggetto Gestore del servizio, che si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie, utilizzando, in caso di attività non considerata nell'elenco di cui al comma 4 del presente articolo, criteri di analogia con categorie similari previste nell'elenco di cui al comma 4 del presente articolo. La dichiarazione non deve essere presentata, di nuovo, negli anni successivi, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e sul calcolo della TARI. La domanda deve essere corredata da:

a- planimetrie quotate che indichino l'intera superficie occupata e la superficie per la quale si chiede la riduzione;

b- documentazione contrattuale o modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), che indichi la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti a mezzo di ditta autorizzata dall'organo competente;

c- documentazione commerciale (fatture, documenti di trasporto, etc.) comprovante l'avvenuto smaltimento.

6. Le riduzioni delle superfici, ove si producono rifiuti speciali, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione originaria, nella dichiarazione integrativa o di variazione.
7. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui si svolgono anche attività economiche e/o professionali, la tariffa è commisurata alle diverse superfici adibite a civile abitazione e/o attività economiche e/o professionali, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza. Per la determinazione della superficie si applicano le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 del presente regolamento.
8. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Art. 13. Determinazione del numero degli occupanti

1. Per il calcolo della TARI, per ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
- a- per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici alla data di formazione della lista di carico, da emettere ai fini della riscossione della TARI. Devono comunque essere considerate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma dimoranti nell'utenza per un periodo di tempo superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, per un periodo di tempo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;

- b- per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune di Corridonia, a cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE), ovvero ai residenti nel Comune di Corridonia che occupano altra abitazione avendo tale utenza a disposizione, viene considerato un numero di occupanti pari a 1 (uno).
2. La variazione del numero degli occupanti, non risultante dai registri anagrafici alla data di formazione dell'invito al pagamento, da emettere ai fini della riscossione della TARI, comporta, sia per le utenze dei residenti che per le utenze dei non residenti, il recupero o il rimborso della differenza della TARI a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la variazione, a condizione che la relativa dichiarazione sia presentata entro il termine previsto dall'art. 22 del presente regolamento. In caso di mancata indicazione della data di decorrenza, la decorrenza è stabilita a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, fermo restando l'attività di accertamento e di controllo del soggetto Gestore del servizio.

Art. 14. Calcolo della tariffa della TARI per le utenze domestiche

1. La tariffa della TARI per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile.
2. La quota fissa si calcola prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti, determinato ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, ed alla superficie dei locali occupati, detenuti o condotti, in modo da agevolare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99.
3. La quota variabile è rapportata alle quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati, prodotti da ciascuna utenza. La quota relativa ad ogni singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento in funzione del numero degli occupanti, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applica un sistema presuntivo assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al D.P.R. n.158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

Art. 15. Calcolo della tariffa della TARI per le utenze non domestiche

1. La tariffa della TARI per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile.
2. La quota fissa è calcolata prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile alla TARI, stabilito contestualmente alla determinazione della tariffa, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99.
3. La quota variabile è calcolata sulla base delle quantità dei rifiuti effettivamente prodotti da ogni singola utenza. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione della quantità dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze non domestiche, si applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione annua per metro quadrato di superficie, ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. dell'allegato 1) al DPR n.158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

Art. 16. TARI giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti da chiunque occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la TARI giornaliera di smaltimento. Per uso temporaneo si intende l'uso con durata inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente. La tariffa è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.
2. Al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito, la misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente di uso, determinata ai sensi degli artt. 14 e 15 del presente regolamento, maggiorata di un importo

percentuale pari al: a) 100% per periodi continuativi inferiori al mese; b) 70% per periodi continuativi superiori ad un mese ma inferiori a tre mesi; c) 50% per periodi continuativi superiori a tre mesi ma inferiori a sei mesi. In mancanza della categoria corrispondente di uso è applicata la tariffa della categoria simile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.

3. La tariffa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di infrastrutture mobili e provvisorie, erette per manifestazioni, ricorrenze e simili, ovvero di impianti sportivi (locali ed aree scoperte) e palestre utilizzati in via straordinaria per attività diverse dalle attività agonistico-sportive.
4. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a- occupazione di area scoperta per un periodo di tempo minore di 2 ore giornaliere;
 - b- occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a 2 ore giornaliere;
 - c- occupazione per soste fino a 2 ore, effettuate da esercenti il commercio ambulante ed itinerante.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della TARI da effettuare non oltre il termine previsto per l'inizio dell'occupazione e con le modalità e nei termini previsti per la tassa sull'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Il limite minimo del singolo pagamento, al di sotto del quale non deve essere effettuato il pagamento della TARI giornaliera, è pari ad Euro 0,50 (zerovirgolacinquanta).
6. Gli Uffici comunali che rilasciano titolo all'utilizzazione di locali od aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, hanno l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al soggetto Gestore del servizio, che provvede, sulla base della comunicazione, all'emissione dell'invito al pagamento ed al relativo incasso.
7. In caso di uso di fatto, la TARI che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
8. Per l'eventuale recupero della TARI e per l'applicazione delle sanzioni, si fa riferimento alle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 17. Esclusioni dal pagamento della TARI

1. Sono esclusi dall'applicazione della TARI i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali, come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, oppure i locali od aree occupati o detenuti da soggetti che svolgono attività che rientrano nei fini istituzionali dell'Amministrazione Comunale.
2. Sono esclusi dall'applicazione della TARI i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, le sale espositive di musei e le pinacoteche. Sono, invece, soggetti alla TARI i locali annessi destinati ad usi diversi dal culto, dalle sale espositive dei musei e dalle pinacoteche.
3. Sono esclusi dall'applicazione della TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche, a titolo di esempio:
 - a- gli impianti tecnologici, quali, ad esempio, celle frigorifere, centrali o cabine elettriche, centrali termiche e di condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili, ove non si abbia, di regola, la presenza umana;
 - b- le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e le gradinate per il pubblico. Sono, invece, soggetti alla TARI i locali e le aree destinati ad usi diversi dall'attività sportiva e dalle gradinate per il pubblico, quali spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, aree di sosta e di accesso al pubblico e simili;
 - c- le unità immobiliari (sia abitative che non abitative) prive di mobili, arredi ed attrezzature, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di tempo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;

- d- immobili abbandonati, in stato di abbandono ed inagibili, inabitabili oppure in fase di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, purché tale circostanza sia confermata dallo stato degli immobili, oppure da idonea documentazione e limitatamente al periodo di tempo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra.
4. Sono, inoltre, esclusi dall'applicazione della TARI:
- a- le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni civili, fatta eccezione dei posti auto coperti ad uso esclusivo di utenze domestiche;
 - b- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali ad uso non abitativo, quali, ad esempio, le aree impraticabili od intercluse da recinzione, le aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dei dipendenti e dei clienti, le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, le aree adibite a mero deposito di materiali in disuso o di veicoli da demolire, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - c- le aree comuni del condominio di cui all'art. 6, comma 4, del presente regolamento;
 - d- le serre a terra;
 - e- le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - f- le aree scoperte adibite a verde;
 - g- le aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili od escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio ed al lavaggio dei veicoli, incluse le aree di parcheggio, relative agli esercenti la distribuzione di carburanti;
 - h- i balconi, le terrazze scoperte e simili;
 - i- le cantine, gli stenditoi, i sottotetti, le soffitte, i solai, i ripostigli e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore, nel punto più alto, a m. 1,50;
 - j- locali od aree adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli professionali o da coltivatori diretti.
5. Sono esclusi dall'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte, per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati Esteri.
6. La sussistenza dei presupposti di esclusione, di cui al presente articolo, deve essere indicata nella dichiarazione originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi oppure in base ad idonea documentazione.

Art. 18. Riduzioni della TARI

1. Per i fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze, occupati o detenuti da imprenditori agricoli professionali o da coltivatori diretti, si applica una riduzione del 25 per cento nella parte variabile della tariffa.
2. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica, si applica una riduzione del 5 per cento nella parte variabile della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche che presentano apposita domanda al soggetto Gestore del servizio per dimostrare di aver avviato ed effettuato il riciclo dei rifiuti assimilati direttamente o tramite soggetti autorizzati, si applica una riduzione del 90 per cento nella parte variabile della tariffa annualmente dovuta sui laboratori artigianali e/o industriali e sui depositi e/o magazzini, che producono rifiuti connessi a lavorazioni effettuate nei laboratori artigianali e/o industriali per un quantitativo di rifiuti avviato a riciclo pari o superiore a 2 (due) chilogrammi per ogni metro quadrato della superficie suscettibile di produrre detti rifiuti. In caso di produzione di un quantitativo di rifiuti avviato a riciclo inferiore a 2 (due) chilogrammi per ogni metro quadrato di superficie suscettibile di produrre detti rifiuti, si applica una riduzione nella parte variabile della tariffa annualmente dovuta in proporzione al quantitativo dei rifiuti assimilati agli urbani che l'utenza non domestica dimostri di avere avviato al

riciclo. Entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di competenza deve essere presentata al soggetto Gestore del servizio, a pena di decadenza, la documentazione attestante l'avviamento e l'effettivo recupero dei rifiuti, indicando il quantitativo avviato a recupero. In particolare, la predetta documentazione deve comprendere, pena la decadenza dalla riduzione della tariffa, una apposita dichiarazione da ritirare presso il soggetto Gestore del servizio, da compilare e sottoscrivere da parte del soggetto che ha effettuato il recupero dei rifiuti. In caso di mancata, infedele o tardiva presentazione della suddetta documentazione entro il termine di cui al presente comma il soggetto Gestore del servizio espletterà l'attività di accertamento e di controllo ai fini del recupero della quota variabile della tariffa.

4. Per le attività (utenze non domestiche) costrette alla chiusura/sospensione sulla base di provvedimenti nazionali o regionali emanati dalle autorità competenti, nonché per tutte quelle utenze non domestiche che hanno dovuto esercitare l'attività in forma ridotta, a causa dell'emergenza sanitaria determinata dall'epidemia da COVID-19, si applica una riduzione del 25 per cento nella parte variabile della tariffa. La riduzione prevista per il calcolo delle tariffe di riferimento all'utenza viene calcolata con riferimento ai coefficienti Kd utilizzati dal Comune. La riduzione tariffaria trova copertura finanziaria con autorizzazione di spesa da parte del Comune mediante l'utilizzo di risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, di risorse proprie del Comune ovvero di altre entrate disponibili del bilancio comunale. La riduzione tariffaria viene riconosciuta, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, sulla sola parte variabile della tariffa e resta valida ed applicabile alle utenze non domestiche costrette alla chiusura/sospensione limitatamente alla TARI dell'anno 2020. La riduzione tariffaria non riguarda le attività economiche che non sono state obbligate a chiudere, e che sono riconducibili nelle categorie di attività non domestiche enucleate dal D.P.R. n. 158/1999, di seguito elencate:

Categoria D.P.R. n. 158/1999:

categoria 9 Case di cura e riposo;

categoria 10 Ospedali;

categoria 12 Banche ed istituti di credito;

categoria 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;

categoria 28 Ipermercati di generi misti.

5. Per le utenze non domestiche, di uso stagionale o di uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che la durata complessiva di uso sia inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, si applica una riduzione del 20 per cento nella parte variabile della tariffa.
6. Per le utenze domestiche intestate a soggetti non residenti nel Comune di Corridonia, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo, ma ricorrente, a condizione che la durata complessiva di uso sia inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, si applica una riduzione del 10 per cento nella parte variabile della tariffa.
7. Per le aree ed i locali situati nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, si applica una riduzione del 60 per cento nella parte variabile della Tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrando nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 1.000 metri, escludendo dal calcolo i percorsi ubicati su proprietà privata.
8. Le riduzioni di cui sopra, sommate fra loro, non possono dare luogo ad una riduzione complessiva superiore al 100 per cento della parte variabile della tariffa.
9. Per le utenze non domestiche che esercitano, a titolo principale, attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande oppure attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e che dichiarano di non avere installato, di non installare oppure di avere disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery oppure altri apparecchi con vincite in denaro, previa presentazione, con cadenza annuale, di dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al soggetto Gestore del servizio entro il 31 agosto di ogni anno a pena di decadenza, si applica una riduzione del 50 per cento nella parte variabile della tariffa.

Art. 19. Decorrenza delle riduzioni

1. Le riduzioni, di cui all'art. 18 del presente regolamento, ad eccezione della fattispecie di cui al punto n. 9 dello stesso articolo 18, hanno effetto, sia per le dichiarazioni originarie che per le dichiarazioni di variazione, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della data di decorrenza indicata nelle dichiarazioni presentate entro il termine previsto dall'art. 22 del presente regolamento. In caso di mancata indicazione della data di decorrenza, la decorrenza è stabilita a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, fermo restando l'attività di accertamento e di controllo del soggetto Gestore del servizio.
2. Per gli anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione le riduzioni, di cui all'art. 18 del presente regolamento, hanno effetto per l'intero anno, qualora non mutino le condizioni per le quali sono state concesse.
3. In caso di mancata comunicazione relativa al venir meno delle condizioni che hanno dato diritto alle riduzioni, di cui all'art. 18 del presente regolamento, il soggetto Gestore del servizio provvede a recuperare la parte variabile della tariffa non pagata con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 20. Agevolazioni

1. Sono riconosciute le seguenti agevolazioni, da applicare nella parte variabile della tariffa, per:
 - a- persona, intestataria di utenze domestiche, in possesso alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo periodo, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica, per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato: riduzione del 50 per cento; tale agevolazione è riconosciuta, da parte del soggetto gestore, in relazione ad una sola utenza ad uso domestico, dietro presentazione, entro l'anno, da parte dell'utente, di istanza corredata di documentazione attestante il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale;
 - b- persona, intestataria e unico occupante di utenza domestica, purché non locata, che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari, il cui periodo di permanenza è comprovato da apposita documentazione: riduzione del 60 per cento;
 - c- persona, intestataria di utenze domestiche, la cui situazione economica presenti l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore ad Euro 6.000,00: riduzione del 30 per cento;
 - d- persona, unico occupante di utenze domestiche, portatrice di handicap con un grado di invalidità pari al 100 per cento, ed a condizione che la stessa non sia ricoverata in istituto: 60 per cento; qualora la persona, non intestataria di utenze domestiche e non ricoverata in istituto, sia componente di un nucleo familiare intestatario di utenze domestiche: riduzione del 30 per cento.
2. Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra, gli utenti devono presentare al soggetto Gestore del servizio, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione, autocertificando il possesso dei requisiti previsti. Coloro i quali hanno già presentato analoga autocertificazione negli anni precedenti sono esentati dal presentarla nuovamente, ad eccezione della fattispecie di cui al punto c) del precedente comma, ed a condizione che non sia mutata la situazione che dà diritto al beneficio.
3. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata dal soggetto Gestore del servizio sulla base della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dagli utenti, che verranno controllate anche mediante l'intervento dell'Amministrazione Comunale.

Art. 21. Decorrenza delle agevolazioni

1. Le agevolazioni, di cui all'art. 20 del presente regolamento, hanno effetto, sia per le dichiarazioni originarie che per le dichiarazioni di variazione, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della data di decorrenza indicata nelle dichiarazioni presentate entro il termine previsto dall'art. 22 del presente regolamento. In caso di mancata indicazione della data di decorrenza, la decorrenza è stabilita a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, fermo restando l'attività di accertamento e di controllo del soggetto Gestore del servizio.

2. Per gli anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione le agevolazioni, di cui all'art.20 del presente regolamento, hanno effetto per l'intero anno, qualora non mutino le condizioni per le quali sono state concesse.

3. In caso di mancata comunicazione relativa al venir meno delle condizioni che hanno dato diritto alle agevolazioni, di cui all'art. 20 del presente regolamento, il soggetto Gestore del servizio provvede a recuperare la parte variabile della tariffa non pagata con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 22. Adempimenti a carico degli utenti

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di decorrenza dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI e delle eventuali variazioni e cessazioni, come stabilita dall'art. 7 del presente regolamento.
2. Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della TARI; in tal caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. La dichiarazione deve contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione della TARI e deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal soggetto Gestore del servizio, allegando copia della planimetria dei locali e/o delle aree utilizzati.
5. La dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. La dichiarazione può essere presentata direttamente allo sportello del soggetto Gestore del servizio oppure spedita a mezzo raccomandata, fax, oppure mediante canali di e-government, quando questi siano attivati. All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata apposita ricevuta, e nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato sul timbro postale o sul fax.
6. I dati da indicare nella denuncia sono:

per le utenze domestiche:

- a- dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- b- dati identificativi degli occupanti;
- c- ubicazione con indicazione del numero civico e del numero interno (ove esistente), superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati e delle loro partizioni interne (ove esistenti);
- d- data di inizio dell'occupazione, della detenzione oppure della relativa variazione, oppure data della cessazione;
- e- generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dall'occupante o detentore;
- f- estremi catastali dei locali e/o delle aree denunciati;

per le utenze non domestiche:

- a- dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
- b- dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale od istituzionale, istituto, associazione, etc., codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività, iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, e sede legale);
- c- attività svolta;
- d- ubicazione con indicazione del numero civico e del numero interno (ove esistente), superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati e delle loro partizioni interne (ove esistenti);

- e- data di inizio dell'occupazione, della detenzione oppure della relativa variazione oppure data della cessazione;
 - f- generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dall'occupante o detentore;
 - g- estremi catastali dei locali e/o delle aree denunciati.
7. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti di cui all'art. 6 del presente regolamento sono tenuti a presentare al soggetto Gestore del servizio una dichiarazione su apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di decorrenza della fine dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, come stabilita dall'art. 7 del presente regolamento, indicando a chi sono stati riconsegnati i locali o le aree. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione dell'utenza il soggetto Gestore del servizio può provvedere, d'ufficio, alla sua cancellazione, qualora ne ricorrano i presupposti.
 8. Se i soggetti passivi di cui all'art. 6 del presente regolamento non ottemperano all'obbligo di presentazione della dichiarazione, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
 9. Per le sole utenze dei soggetti residenti il numero delle persone che abitano l'immobile è determinato sulla base delle risultanze anagrafiche alla data di formazione della lista di carico, da emettere ai fini della riscossione della TARI. Sono comunque essere considerate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma dimoranti nell'utenza per almeno 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, per un periodo di tempo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
 10. Per le utenze dei soggetti non residenti (superfici occupate da soggetti non residenti) si applica lo schema tariffario delle utenze dei soggetti residenti, determinando il numero degli occupanti ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 13.
 11. Qualsiasi variazione anagrafica, intesa quale iscrizione, variazione o cancellazione, esclusa la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, non produce automaticamente alcun effetto ai fini dell'applicazione e della riscossione della TARI.
 12. E' facoltà del soggetto Gestore, al fine di integrare la dichiarazione presentata, richiedere all'utente dati, informazioni, planimetrie, certificazioni, ecc..
 13. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del Decreto Legislativo 05 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'art. 238 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 23. Riscossione

1. La riscossione volontaria della TARI è effettuata mediante l'invio ai contribuenti di inviti al pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa ed il tributo provinciale, con l'indicazione del numero e dell'importo delle rate da versare con le relative scadenze.
2. L'invito al pagamento è inviato al domicilio del titolare dell'utenza (residenza, sede o domicilio fiscale), oppure ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale, agenzie di recapito autorizzate oppure altra modalità di invio, da stabilirsi da parte del soggetto Gestore del servizio. La data di invio e la relativa scadenza di pagamento possono essere diverse con riferimento alle zone in cui è suddiviso il territorio comunale.
3. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente di differire o sospendere i pagamenti, salvo autorizzazione scritta da parte del soggetto Gestore del servizio.
4. Per i casi di riscossione volontaria della TARI non giornaliera il limite minimo annuo al di sotto del quale non deve essere effettuato il versamento è pari ad Euro 5,00 (cinque/00).

5. Per i casi di riscossione coattiva i limiti minimi, al di sotto dei quali il credito da riscuotere non deve essere iscritto a ruolo, sono i seguenti:
 - TARI non giornaliera: limite minimo annuo: Euro 30,00 (trenta/00);
 - TARI giornaliera: limite minimo del singolo pagamento: Euro 2,00 (due/00).
6. I limiti minimi del credito, previsti al precedente comma 5, si intendono comprensivi o costituiti solo dalla TARI, da eventuali accessori, da sanzione e/o da interessi moratori. Se il credito da riscuotere coattivamente da parte del soggetto Gestore del servizio supera i limiti minimi previsti al precedente comma 5, si fa luogo alla riscossione del credito per l'intero ammontare.
7. I limiti minimi previsti al precedente comma 5 non si applicano, qualora il credito derivi da ripetuta violazione, commessa dall'utente per almeno due anni anche non consecutivi, degli obblighi di pagamento e/o di dichiarazione concernenti la TARI. In tal caso, si fa luogo alla riscossione coattiva del credito per l'intero ammontare, ancorchè inferiore ai limiti minimi previsti al precedente comma 5.
8. Il versamento della TARI è effettuato tramite il modello di pagamento unificato (F24) secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
9. La TARI deve essere versata dal contribuente secondo le seguenti scadenze e modalità:
 - a) 10 giugno: deve essere versato l'acconto relativo al periodo gennaio – maggio;
 - b) 10 dicembre: deve essere versato il saldo relativo all'intero anno.
10. Le modalità e le scadenze delle rate possono essere stabilite in modo diverso in sede di adozione della delibera di determinazione delle tariffe della TARI da parte dell'organo comunale competente. In caso di mancata adozione di tale delibera, la TARI deve essere versata secondo le modalità e le scadenze previste dal precedente comma 9.
11. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere differiti per tutti o parte degli utenti interessati da gravi calamità naturali, da gravi emergenze sanitarie o da altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale individuate nella medesima deliberazione.
12. Il calcolo dei versamenti in acconto viene effettuato sulla base delle tariffe della TARI deliberate nell'anno precedente fino all'approvazione delle tariffe relative all'anno di riferimento, salvo conguaglio nella prima rata utile in scadenza dopo la data di approvazione.

Art. 24. Rimborsi

1. Nei casi di errore derivante dall'attività del soggetto Gestore del servizio; di duplicazione, escluso quello conseguente alla mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, e di eccedenza del pagamento effettuato rispetto alla TARI richiesta, l'utente ha diritto al rimborso, che deve essere disposto dal soggetto Gestore del servizio entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. L'istanza medesima deve essere presentata entro cinque anni dalla data del pagamento della TARI ovvero dalla data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura annua che viene determinata nel limite di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali da aggiungere al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo. Gli interessi sono calcolati sulla base del tempo di maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito pagamento.
4. Non si procede al rimborso della TARI pagata e non dovuta per somme inferiori ai seguenti limiti minimi:
 - TARI non giornaliera: limite minimo annuo: Euro 5,00 (cinque/00);
 - TARI giornaliera: limite minimo del singolo pagamento: Euro 0,50 (zerovirgolacinquanta).

Art. 25. Attività di accertamento, di controllo e di recupero

1. Il Comune di Corridonia ed il soggetto Gestore designano i rispettivi funzionari responsabili a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla TARI.
2. Il soggetto Gestore, di cui il Comune di Corridonia si avvale ai fini dell'applicazione, dell'accertamento e della riscossione della TARI, è tenuto ad effettuare tutte le verifiche ed i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo all'applicazione della TARI, nei modi e nelle forme ritenuti efficaci ed

opportuni.

3. Al fine dell'espletamento dell'attività di controllo e di accertamento, il soggetto Gestore può:

- a- richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
- b- richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;
- c- richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione della TARI, sia ai conduttori, agli occupanti, ai detentori oppure agli amministratori di condominio, sia ai proprietari dei locali e/o delle aree, anche con eventuale richiesta di comparire;
- d- accedere alle banche dati in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.

4. L'utente è tenuto a produrre documenti, a fornire notizie ed eventualmente comparire, come previsto al comma 2 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di richiesta. Il soggetto Gestore, decorso il termine assegnato, considerata la mancata collaborazione dell'utente, emette gli avvisi di accertamento finalizzati alla riscossione della TARI e della relativa sanzione dovuta, sulla base degli elementi in suo possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.

5. Il soggetto Gestore provvede, nei termini di decadenza stabiliti dalla legge, a porre in essere le procedure di recupero delle somme dovute a titolo di tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione dell'avviso di accertamento, contenente l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. Gli interessi sono calcolati sulla base del tempo di maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, nella misura annua determinata nel limite di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali da aggiungere al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo.

6. Il personale incaricato dal soggetto Gestore, munito di autorizzazione e previo avviso da inoltrare all'utente almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili oggetto della TARI ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni fatte dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.

7. L'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della TARI a nuovi utenti o la modifica della Tariffa della TARI applicata, viene comunicato agli interessati.

8. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza, può, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma precedente, presentarsi presso gli uffici del soggetto Gestore oppure inviare lettera raccomandata, fornendo le precisazioni del caso, che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

9. Decorso il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, ed in caso di assenza dell'utente o di accertata infondatezza delle eventuali precisazioni fatte dall'utente, il soggetto Gestore provvede all'emissione ed alla notifica dell'avviso di accertamento oppure di altro atto derivante dall'attività di accertamento necessario ai fini del recupero della TARI dovuta e non versata, nel rispetto della vigente legislazione.

10. In considerazione dell'attività di accertamento che il soggetto Gestore del servizio deve effettuare nei casi in cui il pagamento della TARI viene richiesto a seguito dello svolgimento di tale attività, sono stabiliti i seguenti limiti minimi del credito accertato dal soggetto Gestore del servizio, al di sotto dei quali non viene emesso l'avviso di accertamento od altro atto derivante dall'attività di accertamento:

- TARI non giornaliera: limite minimo annuo: Euro 30,00 (trenta/00);
- TARI giornaliera: limite minimo del singolo pagamento: Euro 2,00 (due/00).

11. I limiti minimi del credito, previsti al precedente comma 10, si intendono comprensivi o costituiti solo dalla TARI, da eventuali accessori, da sanzione e/o da interessi moratori. Se il credito accertato dal soggetto Gestore del servizio supera i limiti minimi previsti al precedente comma 10, si fa luogo all'accertamento del credito per l'intero ammontare.

12. I limiti minimi previsti al precedente comma 10 non si applicano, qualora il credito derivi da ripetuta violazione, commessa dall'utente per almeno due anni anche non consecutivi, degli obblighi di pagamento e/o di dichiarazione concernenti la TARI. In tal caso, si fa luogo all'accertamento del credito per l'intero ammontare, ancorchè inferiore ai limiti minimi previsti al precedente comma 10.

Art. 26. Violazioni e sanzioni

1. In caso di omessa denuncia il soggetto Gestore del servizio provvede ad irrogare una sanzione, che può variare dal 100 al 200 per cento della TARI dovuta, con un ammontare minimo non inferiore all'importo di € 50,00, per la violazione di omessa denuncia, oltre alle spese di notifica dell'avviso di accertamento finalizzato alla riscossione della TARI dovuta.
2. In caso di infedele denuncia il soggetto Gestore del servizio provvede ad irrogare una sanzione, che può variare dal 50 al 100 per cento della TARI non versata, con un ammontare minimo non inferiore all'importo di € 50,00, per la violazione di infedele denuncia, oltre alle spese di notifica dell'avviso di accertamento finalizzato alla riscossione della TARI dovuta.
3. In caso di inottemperanza alle richieste di cui all'art. 25 del presente regolamento, si applica la sanzione di € 100,00.
4. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare della TARI deve avvenire, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Le sanzioni previste dai precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
8. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
9. In caso di omesso pagamento, di parziale pagamento o di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza stabilito dal soggetto Gestore del servizio, il soggetto Gestore del servizio provvede all'emissione ed alla notifica dell'avviso di accertamento, con il conseguente recupero della TARI dovuta e non versata, maggiorata delle sanzioni sull'importo dovuto e non versato o tardivamente versato nella misura del 30 per cento, degli interessi di mora nella misura annua determinata nel limite di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali da aggiungere al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo, e delle spese di notifica dell'avviso di accertamento finalizzato alla riscossione della TARI dovuta. In caso di accertamento delle violazioni di omesso pagamento, di parziale pagamento o di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza stabilito dal soggetto Gestore del servizio di cui al presente comma, per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
10. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione di cui al precedente comma 8, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Art. 27. Rateazione e dilazione di pagamento

1. All'utente, che deve pagare debiti superiori all'importo di Euro 100,00 (cento/00) risultanti da avviso di accertamento, da avviso di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie oppure da altro atto notificato, può essere concessa dal soggetto Gestore del servizio, a seguito di presentazione di specifica domanda e prima dell'inizio della procedura di riscossione coattiva, dilazione oppure rateazione del pagamento di tali debiti secondo le condizioni ed i limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni concesse;
 - b) durata massima di settantadue mesi, secondo la graduazione prevista al successivo comma 2, e periodo di rateazione mensile;
 - c) decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;

- d) applicazione del tasso di interesse legale vigente tempo per tempo, aumentato di uno spread di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali. Gli interessi sono calcolati sulla base del tempo di maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno dell'ultima scadenza ordinaria utile dei debiti oggetto di rateazione.
2. La durata massima della rateazione è stabilita sulla base della seguente graduazione:
- a) da Euro 100,01 ad Euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
 - b) da Euro 500,01 ad Euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
 - c) da Euro 3.000,01 ad Euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - d) da Euro 6.000,01 ad Euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
 - e) oltre Euro 20.000,00: da trentasette a settantadue rate mensili.
3. Il provvedimento di rateazione o di dilazione è subordinato, altresì, alla produzione, da parte dell'utente persona fisica, di idonea documentazione attestante una situazione economica che presenti l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), riferito alla Situazione Economica Equivalente dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda di cui al comma 1, inferiore ad Euro 12.000,00 (Euro dodicimila/00), che impedisca il pagamento dei debiti in un'unica soluzione all'ultima scadenza ordinaria utile, oppure per le persone assistite in via continuativa dal Comune oppure che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate alla produzione di una attestazione rilasciata dal Settore dei servizi sociali, nonché per le persone aventi un'età superiore ad anni 65 (sessantacinque), che siano titolari esclusivamente di pensione sociale oppure di pensione minima erogata dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.).
4. Il provvedimento di rateazione o di dilazione è subordinato, altresì, alla produzione, da parte dell'utente diverso da persona fisica soggetto alla normativa vigente in materia fiscale, della dichiarazione fiscale oppure, in caso di sua temporanea mancanza, di apposita autocertificazione attestante un reddito imponibile fiscale, riferito all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di cui al comma 1, inferiore ad Euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00), che impedisca il pagamento dei debiti in un'unica soluzione all'ultima scadenza ordinaria utile.
5. Il provvedimento di rateazione o di dilazione è subordinato, altresì, alla produzione, da parte dell'utente diverso da persona fisica non soggetto alla normativa vigente in materia fiscale, del rendiconto della gestione oppure, in caso di sua temporanea mancanza, di apposita autocertificazione attestante un avanzo di gestione, riferito all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di cui al comma 1[^], inferiore ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00), che impedisca il pagamento dei debiti in un'unica soluzione all'ultima scadenza ordinaria utile.
6. Qualora il pagamento rateizzato o dilazionato superi, complessivamente, l'importo di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00), può essere richiesto all'utente di prestare idonea garanzia bancaria oppure assicurativa per il periodo di durata della rateazione o della dilazione, che copra l'importo totale oggetto di rateazione o di dilazione comprensivo degli interessi e scada un anno dopo la scadenza dell'ultima rata o della dilazione.
7. E' esclusa, in ogni caso, la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni per il pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
8. La rateazione dei debiti non comporta la perdita del beneficio della riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate mediante la notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per infedele dichiarazione, dell'avviso di accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione oppure dell'avviso di irrogazione delle sole sanzioni amministrative pecuniarie, qualora l'utente accetti l'atto notificatogli dal soggetto Gestore del servizio e provveda al pagamento della prima rata entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto stesso.
9. L'utente deve consegnare al soggetto Gestore del servizio le quietanze di versamento di ogni singola rata entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data dell'avvenuto pagamento. Il mancato pagamento anche di una sola rata, decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza della rata stessa, comporta la decadenza dal beneficio concesso con il conseguente obbligo di pagamento, in un'unica soluzione, del debito residuo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza originaria della rata non pagata. In ogni caso, la prima rata deve essere pagata entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto al fine di non perdere il beneficio di cui al precedente comma 8.
10. La dilazione o la rateazione del pagamento non è ammessa per gli importi derivanti dalla procedura di riscossione coattiva di somme risultanti da avviso di accertamento, da avviso di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie oppure da altro atto già notificato all'utente, per il quale l'utente non abbia presentato domanda di rateazione o dilazione del pagamento.

Art. 28. Accertamento con adesione

1. Il soggetto Gestore del servizio, al fine di contenere al minimo le controversie sorte in materia di TARI, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione, quale modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti secondo la procedura dettata dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi – benefici dell'operazione.
3. L'atto si perfeziona con la sottoscrizione dell'accertamento con adesione, con obbligo di pagamento entro il termine di legge di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accertamento con adesione.
4. Se l'utente non effettua il pagamento nel termine di cui al comma precedente, l'accordo è da considerarsi inesistente.
5. Entro dieci giorni dal pagamento l'utente deve depositare presso il soggetto Gestore del servizio o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento l'attestazione dell'avvenuto pagamento.
6. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto giuridico che ha formato oggetto del procedimento.
7. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione, non è integrabile oppure modificabile da parte del soggetto Gestore del servizio.
8. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per il soggetto Gestore del servizio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso sia sopravvenuta la conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
9. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
10. A seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dal presente regolamento.

Art. 29. Interpello

1. Il soggetto Gestore del servizio, al fine di semplificare i rapporti tra gli utenti ed il soggetto Gestore del servizio, fornendo indicazioni certe agli utenti in ordine agli adempimenti in materia di TARI e prevenendo l'insorgenza di controversie, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'interpello previsto dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni. L'istituto è ispirato ai principi della certezza del diritto e della pari dignità tra il soggetto Gestore del servizio e l'utente.
2. Attraverso l'esercizio del diritto di interpello l'utente, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di TARI, può richiedere al soggetto Gestore del servizio di chiarire il trattamento fiscale di una determinata fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo il soggetto Gestore del servizio, l'utente deve tenere in ordine all'adempimento stesso. E' quindi possibile, nell'incertezza sull'interpretazione o sull'applicazione di una disposizione in materia di TARI, conoscere anticipatamente l'orientamento del soggetto Gestore del servizio e valutare alla luce del suo orientamento il comportamento da tenere. L'ambito oggettivo dell'interpello è circoscritto all'interpretazione di norme primarie e secondarie riguardanti la TARI, con esclusione degli atti privi di contenuto normativo quali, a titolo meramente esemplificativo, circolari, risoluzioni, istruzioni, note ed atti simili. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. Ogni utente può presentare al soggetto Gestore del servizio circostanziate e specifiche istanze di interpello, in carta libera, in relazione all'applicazione delle disposizioni in materia di TARI a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione

delle disposizioni stesse e prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello. Le istanze devono contenere, a pena di inammissibilità: 1) i dati identificativi e di domicilio dell'utente e, se soggetto diverso da persona fisica, i dati identificativi del legale rappresentante; 2) la dettagliata illustrazione del caso prospettato e la chiara formulazione del quesito; 3) la firma dell'utente o del suo legale rappresentante (la mancata sottoscrizione è sanata qualora l'utente provveda alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del soggetto Gestore del servizio. In questo caso il termine dei centoventi giorni per la risposta decorre da questa data); 4) la documentazione eventualmente necessaria all'illustrazione della fattispecie proposta non in possesso del soggetto Gestore del servizio. L'utente che voglia agevolare la risposta, può inviare al soggetto Gestore del servizio anche copia di documenti già in suo possesso. Se i documenti allegati all'istanza non sono sufficienti per fornire la risposta, il soggetto Gestore del servizio può chiedere, una sola volta, all'utente di presentare i documenti necessari. In questo caso il termine per la risposta decorre dalla data di ricezione di tutti i documenti richiesti. Eventuali ulteriori inviti ad esibire documenti, anche se motivati, non producono alcun effetto sul decorso del termine perentorio di centoventi giorni. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina in materia di TARI. Sono considerate inammissibili istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difforni dalle previsioni normative espresse con chiarezza. L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico, che si intendono adottare.

4. Il soggetto Gestore del servizio fornisce risposta all'interpello entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla di presentazione dell'istanza, notificando o comunicando mediante raccomandata apposita nota scritta e motivata al domicilio indicato dall'utente. Nel caso in cui istanze di interpello di contenuto analogo siano presentate da numerosi utenti, il soggetto Gestore del servizio può fornire la risposta in modo collettivo, garantendo alla stessa la necessaria diffusione attraverso opportune forme di comunicazione. Decorso il termine dei centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza di interpello, il soggetto Gestore del servizio può esaminare di nuovo la questione, dando all'utente una risposta diversa da quella fornita in precedenza ovvero dall'interpretazione che emerge nel caso di silenzio-assenso. In tal caso possono verificarsi queste ipotesi: 1) l'utente ha già dato applicazione alla norma secondo il parere precedentemente espresso: la questione è chiusa, ma l'utente, se in futuro dovrà dare nuovamente esecuzione alla norma, sarà tenuto ad applicare il secondo parere, e non più il primo; 2) l'utente non ha ancora dato applicazione alla norma: in tal caso, se nonostante il cambio di orientamento l'utente procede ugualmente nella direzione indicata, sarà tenuto a pagare la maggiore TARI eventualmente dovuta ed i relativi interessi moratori derivanti dalla risposta rettificata, senza l'irrogazione di sanzioni; 3) l'utente ha già dato attuazione alla norma, ma nell'istanza aveva ommesso di specificare, in modo chiaro ed univoco, il comportamento e la soluzione che intendeva adottare: il soggetto Gestore del servizio in tal caso può recuperare la TARI e gli interessi moratori, senza l'irrogazione di sanzioni.
5. La risposta del soggetto Gestore del servizio vincola lo stesso soltanto in relazione alla fattispecie prospettata nell'istanza e limitatamente al richiedente. La risposta tempestivamente fornita dal soggetto Gestore del servizio non impegna l'utente, il quale è libero di determinarsi in senso non conforme, al contrario, essa vincola, in ogni caso, l'operato del soggetto Gestore del servizio. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni nei confronti dell'utente che si è conformato alla risposta del soggetto Gestore del servizio. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio oppure su istanza dell'utente. L'omissione della risposta da parte del soggetto Gestore del servizio entro il termine dei centoventi giorni si intende come consenso tacito del soggetto Gestore del servizio all'interpretazione oppure al comportamento prospettato dall'utente nell'istanza. Qualora l'istanza sia da considerarsi inammissibile, il soggetto Gestore del servizio deve comunicare l'inammissibilità all'interessato entro il termine dei centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza, per evitare dubbi sull'applicazione del silenzio-assenso.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella citata Legge n.212/2000.

Art. 30. Conciliazione giudiziale

1. Il soggetto Gestore del servizio, nella persona del suo rappresentante legale o funzionario

responsabile della TARI, può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dall'utente.

Art. 31. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni amministrative, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso oppure nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i..
2. In caso di contenzioso, il soggetto Gestore del servizio, nella persona del suo rappresentante legale o negoziale o suo delegato, può promuovere liti nei confronti di utenti oppure può resistere alle liti promosse da utenti dinanzi agli organi competenti.

Art. 32. Maggiorazione per i servizi indivisibili

1. Alla TARI non si applica la maggiorazione prevista a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni dall'art. 14, comma 13, del D.L. n.201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214/2011, che è stato abrogato dall'art. 1, comma 704, della citata L. n. 147/2013.

Art. 33. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la TARI giornaliera di cui all'art. 16 del presente Regolamento, è applicato il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il Tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dall'amministrazione provinciale sull'importo della TARI.

Art. 34. Disposizioni finali e transitorie

1. A partire dal 01° gennaio 2014, sono soppressi tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, applicati fino al 31 dicembre 2013, e sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Il soggetto Gestore del servizio continuerà l'attività di accertamento, di riscossione e di rimborso delle pregresse annualità dei precedenti prelievi relativi alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1), della Tariffa Integrata Ambientale (TIA2), e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) entro i termini di decadenza o di prescrizione previsti dalla normativa vigente in materia.
3. Le dichiarazioni già presentate dai contribuenti ed integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari ai fini dell'applicazione della TARI, ma presenti nelle banche dati in possesso del Comune di Corridonia e del soggetto Gestore del servizio, e/o gli avvisi di accertamento già notificati ai contribuenti irregolari ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano la loro validità anche ai fini della TARI disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 35. Norme di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 639 e seguenti, della citata L. n.147/2013, al regolamento di cui al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/Rif, al regolamento comunale per la disciplina del servizio per la gestione dei rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 36. Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2014.
2. Le modificazioni e/o le integrazioni apportate al presente Regolamento entrano in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno di adozione della delibera con la quale viene modificato e/o integrato il presente Regolamento, qualora l'adozione della predetta delibera avvenga entro il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione del Comune relativo allo stesso anno, fissato dalle autorità

competenti in materia. Qualora l'adozione della delibera recante modificazioni e/o integrazioni al presente Regolamento avvenga dopo il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione del Comune relativo allo stesso anno, fissato dalle autorità competenti in materia, le modificazioni e/o le integrazioni apportate al presente Regolamento entrano in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della predetta delibera.

ALLEGATO

Tabella 1 - Coefficienti Ka per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
	Nord	Centro	Sud
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o più	1,30	1,23	1,06

Tabella 2 - Coefficienti Kb per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Comuni			
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	Medio
1	0,60	1,00	0,80
2	1,40	1,80	1,60
3	1,80	2,30	2,00
4	2,20	3,00	2,60
5	2,90	3,60	3,20
6 o più	3,40	4,10	3,70

Tabella 3 - Coefficienti Kc per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni > 5000 abitanti		Kc Coefficiente potenziale produzione					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,43	0,61	0,45	0,63
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,39	0,46	0,33	0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,43	0,52	0,36	0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,74	0,81	0,63	0,74

5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,45	0,67	0,35	0,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,33	0,56	0,34	0,57
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,08	1,59	1,01	1,41
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	0,85	1,19	0,85	1,08
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	0,89	1,47	0,90	1,09
10	Ospedali	1,07	1,29	0,82	1,70	0,86	1,43
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	0,97	1,47	0,90	1,17
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,51	0,86	0,48	0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	0,92	1,22	0,85	1,13
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	0,96	1,44	1,01	1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,72	0,86	0,56	0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,08	1,59	1,19	1,67
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	0,98	1,12	1,19	1,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	0,74	0,99	0,77	1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	0,87	1,26	0,91	1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,32	0,89	0,33	0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,43	0,88	0,45	0,92
22	Ristoranti, trattorie, pub	5,57	9,63	3,25	9,84	3,40	10,28
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	2,67	4,33	2,55	6,33
24	Bar, caffè, pasticceria, sala giochi	3,96	6,29	2,45	7,04	2,56	7,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	1,49	2,34	1,56	2,44
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,49	2,34	1,56	2,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	4,23	10,76	4,42	11,24
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	1,47	1,98	1,65	2,73
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92	3,48	6,58	3,35	8,24
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	0,74	1,83	0,77	1,91

Tabella 4 – Coefficienti Kd - Interventi di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni > 5000 abitanti		Kd Coefficiente produzione Kg/m ² anno					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni,	3,28	5,50	3,98	5,65	4,00	5,50

	luoghi di culto						
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50	3,60	4,25	2,90	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,00	4,80	3,20	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21	6,78	7,45	5,53	6,55
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,22	4,11	6,18	3,10	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	3,02	5,12	3,03	5,04
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	9,95	14,67	8,92	12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	7,80	10,98	7,50	9,50
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22	8,21	13,55	7,90	9,62
10	Ospedali	8,81	10,55	7,55	15,67	7,55	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	8,90	13,55	7,90	10,30
12	Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	4,68	7,89	4,20	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	11,55	8,45	11,26	7,50	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	8,85	13,21	8,88	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	6,66	7,90	4,90	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58	9,90	14,63	10,45	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	9,00	10,32	10,45	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	6,80	9,10	6,80	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	8,02	11,58	8,02	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	2,93	8,20	2,90	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	4,00	8,10	4,00	8,11
22	Ristoranti, trattorie, pub	45,67	78,97	29,93	90,55	29,93	90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55	24,60	39,80	22,40	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria, sala giochi	32,44	51,55	22,55	64,77	22,50	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	13,72	21,55	13,70	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	13,70	21,50	13,77	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	38,90	98,96	38,93	98,90
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	13,51	18,20	14,53	23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70	56,78	32,00	60,50	29,50	72,55
30	Discoteche, night club	8,56	15,68	6,80	16,83	6,80	16,80